SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A8001

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A8747

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

97A8469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 280.390.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 769 di repertorio del 2 ottobre 1992, concernente ripartizione fondi già assegnati alla regione Basilicata con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2713).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta l'assegnazione della somma di lire 4.500.000.000 alla regione Basilicata per gli interventi di somma urgenza ed urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed agli edifici pubblici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 769 di repertorio del 2 ottobre 1992, con il quale, nell'ambito dello stanziamento di L. 4.500.000.000 di cui alla sopracitata ordinanza, è stata assegnata alla regione Basilicata la somma di L. 280.390.000 per gli interventi di riparazione di edifici scolastici nel comune di Senise (Potenza);

Considerato il notevole tempo trascorso da tale data senza che i predetti lavori siano stati appaltati nonostante che l'intervento sia stato dichiarato urgente, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'assegnazione della somma di L. 280.390.000 alla regione Basilicata per interventi nel comune di Senise (Potenza);

Considerato, altresì, che la somma di L. 280.390.000 risulta disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 280.390.000 assegnata alla regione Basilicata per interventi nel comune di Senise (Potenza) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 769 di repertorio del 2 ottobre 1992.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9376

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Modificazioni all'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 concernente interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 2714).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1996, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, concernente ulteriori interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 4 della citata ordinanza n. 2560/1997 con il quale sono stati prorogati di sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza i poteri conferiti al prefetto di Napoli delegato alla realizzazione ed attivazione delle discariche per far fronte allo stato di emergenza, limitatamente ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

Vista la nota n. P/34179/DIS del 14 ottobre 1997 con la quale il prefetto di Napoli fa presente che le azioni e le opere previste dal piano per lo smaltimento dei rifiuti redatto dal commissario delegato - presidente della regione Campania, riguardando diversi livelli di difficoltà operativa e tecnologica, possono essere definite, realizzate ed avviate all'esercizio in modo graduale, in un arco di tempo che può stimarsi compreso in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti dall'ordinanza;

Considerato che nella riunione tenutasi presso gli uffici della presidenza della regione Campania in data 23 ottobre 1997 con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e degli enti locali è emersa l'esigenza di prorogare, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, l'attività del prefetto di Napoli delegato;

Ritenuto necessario dar corso a quanto convenuto nella suddetta riunione al fine di consentire al prefetto di Napoli delegato la realizzazione delle discariche già programmate;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 26436/ARS/M/DI/ST del 12 novembre 1997;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il termine di sei mesi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal prefetto di Napoli commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9377

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 2715).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997;

Vista la nota n. 2410 Sett. III in data 16 ottobre 1997 della prefettura di Perugia con la quale è segnalata l'esigenza del comune di Massa Martana intesa ad ottenere un finanziamento di L. 94.800.000 per la sistemazione di alcuni locali del palazzetto dello sport da adibire ad aule per scuole elementari e medie inferiori;

Considerato che sui fondi assegnati al prefetto di Perugia, in attuazione del disposto di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, risulta disponibile, in quanto non utilizzata a fronte degli interventi già realizzati, la somma di L. 94.800.000;

Atteso che l'esigenza segnalata consente il soddisfacimento delle esigenze scolastiche della popolazione del comune di Massa Martana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per gli interventi necessari a consentire l'utilizzazione dei locali del palazzetto dello sport di Massa Martana ad uso di aule scolastiche, lo stanziamento previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 è aumentato di L. 94.800.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dell'art. 10 della stessa ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9378

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2716).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996;

Viste le note n. 9761/Serv. e 10655/Serv. rispettivamente datate 14 ottobre e 6 novembre 1997 con le quali la regione Piemonte ha chiesto di integrare, lo stanziamento dei fondi di cui agli articoli 3 e 9 della sopracitata ordinanza attraverso l'utilizzo delle residue risorse finanziarie dell'art. 10 in quanto non impegnate;

Considerato che la richiesta consente di completare gli interventi disposti a favore dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili nonché quelli relativi alle infrastrutture;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Lo stanziamento previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 è aumentato di L. 681.564.228 con contestuale riduzione dello stanziamento previsto dall'art. 10 della stessa ordinanza.

2. Lo stanziamento previsto dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 è aumentato di L. 1.361.330.000 con contestuale riduzione dello stanziamento previsto dall'art. 10 della stessa ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9379

ORDINANZA 20 novembre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2717).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Sentito il Ministero di grazia e giustizia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 dopo le parole «di pericolo esistenti», sono aggiunte «a realizzare con strutture prefabbricate spazi da adibire all'attività scolastica e ad altre finalità di pubblico interesse».

Art. 2.

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 le parole «e di servizio» sono sostituite con le parole «e di servizi»; ed al comma 3 le parole «delle imprese» sono sostituite con «delle attività».

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997 dopo le parole «due vice commissari» aggiungere le seguenti parole «e può applicare le disposizioni di cui all'art. 736 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro».

Art. 4.

1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è aggiunto il seguente comma: «4. I termini di cui agli articoli 9, comma 7, e 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono prorogati di tre mesi».

Art. 5.

1. All'art. 26, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 dopo le parole «di cui al precedente art. 1» aggiungere la parola «comma 1».

Art. 6.

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 dopo le parole «rapportato al danno rispettivamente» aggiungere «di lire 3 milioni».

Art. 7.

1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 dopo le parole «Camerino-Serravalle del Chienti dal km 8+700 al km 9+245» sono aggiunte le seguenti parole: «s.s. 320 da Pk 0,000 a Pk 11,00, s.s. 209 da Pk 37,200 a Pk 55,200».

2. Il comma 4 del medesimo articolo è sostituito dal seguente: «4. L'onere di cui ai commi precedenti valutato in lire 32 miliardi, di cui 30 per il commissario delegato per la regione Umbria comprensivo dell'onere di cui al comma 3, e 2 per il commissario delegato per la regione Marche, è posto a carico, quanto a lire 9,664 miliardi del capitolo 7586 e quanto a lire 22,336 miliardi del capitolo 7615 dello stato di previsione per il 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato in deroga alla normativa vigente, a cedere a titolo gratuito, agli enti abilitati ai soccorsi alle persone colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 da individuare tramite le prefetture interessate, beni vari di casermaggio.

Art. 9.

1. In occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato impegnati dal Dipartimento della protezione civile o dalle prefetture interessate, ai volontari iscritti nelle liste delle prefetture interessate e impegnate espressamente dalle medesime, ai volontari singoli impegnati direttamente ed espressamente dai sindaci dei comuni colpiti, nonché ai volontari lavoratori autonomi appartenenti ad una delle categorie di cui sopra.

Art. 10.

1. Nei comuni di Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera interessati dalle interruzioni stradali causate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e successive modificazioni, nonché le disposizioni previste dall'art. 13, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9380

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ornella Esmerado Appiani, nata a Buenos Aires il 10 aprile 1972, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso — come attestato dal Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya — a decorrere dal 4 ottobre 1996, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che la richiedente è provvista del titolo accademico spagnolo denominato «Licenciatura en Psicologia», conseguito il 12 luglio 1995 presso l'Università degli studi Ramon Llull di Barcellona;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Ornella Esmerado Appiani, nata a Buenos Aires il 10 aprile 1972, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli sopra menzionati quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», e per l'esercizio della professione.

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9301

DECRETO 3 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e forestali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Guido Meurer, nato a Neuss (RFT) il 21 novembre 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «Diplom Forstwirt» — rilasciato dall'Albert Ludwigs - Universität di Friburgo (RFT) in data 25 marzo 1993 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e forestale»;

Considerato che successivamente ha prestato servizio presso il Ministerium für Umwelt di Westfalia come funzionario forestale a decorrere dal 1° giugno 1993;

Ritenuto che il percorso formativo seguito dall'istante in Germania è analogo a quello contemplato dalla legislazione didattico-universitaria italiana;

Ritenuto che l'attività professionale colà svolta è riconducibile a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Guido Meurer, nato a Neuss (RFT) il 21 novembre 1966, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e forestali».

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9302

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio .1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio delle entrate di Trapani, ufficio delle entrate di Trapani - sezione staccata di Pantelleria, ufficio del registro di Sciacca, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta e ufficio del registro di Caltanissetta nei giorni 17 e 18 ottobre 1997;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio delle entrate di Trapani, ufficio delle entrate di Trapani - sezione staccata di Pantelleria, ufficio del registro di Sciacca, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta e ufficio del registro di Caltanissetta nei giorni 17 e 18 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 ottobre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

97A9303

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 agosto 1997.

Aggiornamento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, a decorrere dal 1° luglio 1997.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata»;

Visto il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente «Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri»;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno 1996 della paga dei caporal maggiori e per l'anno 1997, delle paghe nette giornaliere spettanti a tutto il personale interessato;

Considerata le percentuali di incremento corrispondenti al tasso di inflazione programmata pari al 3,5 per cento per l'anno 1996 ed al 2,5 per cento per l'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma 1, della legge 5 luglio

1986, n. 342, e successivamente aggiornate con i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1° giugno 1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991, 27 giugno 1992, 5 gennaio 1995 e 23 agosto 1996 sono fissate le seguenti misure a decorrere dal:

1° luglio 1996:

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere .... L. 6.744

1° luglio 1997:

soldato, comune di 2ª classe, aviere, obiettore di coscenza e vigile del fuoco ausiliario .... L. 5.720

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto .... L. 6.292

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere .... L. 6.864

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 3.741.518.640 per l'anno 1997 ed in L. 7.417.168.650 per i successivi anni 1998 e 1999 si provvede:

quanto a L. 3.029.438.640 per l'anno 1997 e a L. 6.044.618.650 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 644.000.000 per l'anno 1997 e a L. 1.277.500.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 68.080.000 per l'anno 1997 e a L. 135.050.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 3007 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 28 agosto 1997

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A9324

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1997.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 11 aprile 1997, n. 97/1/97 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1997 del fondo già citato;

Vista la nota del 9 settembre 1997, n. 178082, con la quale il Ministero del tesoro - IGFOR, comunica l'assegnazione di FSE di L. 12.363.424.137 relativa al finanziamento del P.O. 936102 - Assicurazioni e crediti obiettivi 3/4 Sud;

Vista la nota n. 5406 del 24 settembre 1997 dell'INPS con la quale comunica il saldo del gettito contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1996 e pari a L. 7.521.540.977 nonché la necessità di acquisire in bilancio le risorse finanziarie relative alle maggiori entrate 1997 da parte dell'INPS derivanti dal terzo della maggiorazione contributiva (art. 25 della legge n. 845/1978), pari a L. 668.000.000;

Vista la contabile del 24 settembre 1997 della BNL c/c 205194 - Ministero del lavoro - Fondo rotazione finanziamenti comunitari, riguardante la restituzione dell'Istituto Alcide De Gasperi di L. 189.673.242, quale rimborso differenza saldo 1994, P.O.940027/I1;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo capitolo in conto entrate e uscite per acquisire, in sede di espletamento di pubbliche gare bandite ai sensi e per gli effetti della direttiva 95/50/CEE e relativo decreto legislativo di recepimento n. 157/1995, le somme versate dai partecipanti a titolo di deposito cauzionale;

Ritenuta la necessità di istituire, in conto entrate e uscite per partite di giro, nuovi capitoli riguardanti il recupero dei contributi su finanziamenti di FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 finanziamenti comunitari e finanziamenti nazionali;

Ritenuta la necessità di incrementare gli stanziamenti di bilancio 1997 del cap. 7005 «Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero [art. 18, lettera *d)*, legge n. 845/1978]» di L. 1.000.000.000 e di diminuire di pari importo il cap. 7003 «Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978», la cui disponibilità è pari a L. 23.867.963.593;

Ritenuta la necessità di acquisire in conto entrate ed uscite l'importo di L. 8.189.540.977 relativo ai versamenti delle maggiori entrate 1997 e al saldo 1996 dell'INPS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 845/1978;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del fondo di rotazione sono istituiti i seguenti capitoli:

SEZIONE ENTRATE *(partite di giro):*

Cap. 4007 - «Somme versate quale deposito cauzionale dei partecipanti alle pubbliche gare bandite ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/50 CEE e relativo decreto di recepimento n. 157/1995»;

Cap. 4008 - «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)»;

Cap. 4009 - «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)».

SEZIONE USCITE *(partite di giro):*

Cap. 9007 - «Restituzione depositi cauzionali dei partecipanti alle pubbliche gare bandite ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/50 CEE e relativo decreto recepimento n. 157/1995»;

Cap. 9008 - «Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 per recupero su contributi di FSE (finanziamenti comunitari)»;

Cap. 9009 - «Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 per recupero su contributi di FSE (finanziamenti nazionali)».

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del fondo di rotazione e formazione professionale e per l'accesso al FSE di cui all'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE

Variazioni in aumento:

Cap. 2001 - «Versamento da parte dell'INPS delle maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978» - L. 8.189.540.977;

Cap. 4001 - «Somme affluite dalla CEE per attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (entrate per partite di giro) - L. 12.363.424.137;

Cap. 4008 - «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)» (entrate per partite di giro) - L. 189.673.242;

Totale sezione entrate: L. 20.742.638.356.

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento:

Cap. 7029 - «Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993» - L. 8.189.540.977;

Cap. 9001 - «Somme da erogare ad organismi benefici dei finanziamenti CEE-FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (uscite per partite di giro) - L. 12.363.424.137;

Cap. 9008 - «Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 per recupero su contributi di FSE (finanziamenti comunitari)» (uscite per partite di giro) - L. 189.673.242.

Totale sezione uscite: L. 20.742.638.356.

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento:

Cap. 7005 - «Spese per l'istituzione e finanziamento di corsi di formazione professionale art. 18, lettera D» - L. 1.000.000.000.

Variazioni in diminuzione:

Cap. 7003 - «Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978» - L. 1.000.000.000.

Art. 3.

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 28 ottobre 1997

Il Ministro: TREU

97A9310

DECRETO 3 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Cooperativa consumo case popolari «G. Di Vittorio», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 settembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. Cooperativa consumo case popolari «G. Di Vittorio», in liquidazione ordinaria, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Cooperativa consumo case popolari «G. Di Vittorio», in liquidazione ordinaria, con sede in Torino, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Vosa in data 27 novembre 1981, repertorio n. 7847, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Marchiori, nato a Torino il 29 luglio 1962 ed ivi residente con studio in corso V. Emanuele II, 156, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9325

DECRETO 3 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa interna di consumo a responsabilità limitata Dipendenti ospedale neuro-psichiatrico C.O.N.P.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 luglio 1997 effettuate nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa interna di consumo a responsabilità limitata Dipendenti ospedale neuropsichiatrico C.O.N.P.», con sede nel comune di Macerata, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa interna di consumo a resposabilità limitata Dipendenti ospedale neuro-psichiatrico C.O.N.P.», con sede nel comune di Macerata, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti di Sarnano (Macerata) in data 28 novembre 1974, repertorio n. 7434, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Pinciaroli, nato a San Severino Marche il 2 dicembre 1961 e residente in Tolentino C. da Ributino n. 34 (Macerata), con studio in via Natali, 51/c, Sforzacosta di Macerata, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9326

DECRETO 3 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Policassino coop. a r.l.», in Cassino, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 marzo 1997 effettuate nei confronti della società cooperativa di consumo «Policassino coop. a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Policassino coop. a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Michele Facchini in data 28 settembre 1981, repertorio n. 7639, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Belli,

nato a Colfelice (Frosinone) il 21 luglio 1937 e domiciliato in Cassino (Frosinone), via Pascoli, 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9327

DECRETO 3 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Coperativa edilizia Urania S.r.l.», in Sarnico, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 24 giugno 1997, con la quale il tribunale di Bergamo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Urania S.r.l.», con sede in Sarnico (Bergamo);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Urania S.r.l.», con sede in Sarnico (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli in data 24 febbraio 1976, repertorio n. 41533, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965 e residente in Milano, con studio in via Meravigli, 18, c/o studio associato Secchi, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9328

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 5 gennaio 1997 al 25 maggio 1997 nella provincia di Cuneo;

siccità dal 10 gennaio 1997 al 30 maggio 1997 nella provincia di Asti;

siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 nella provincia di Alessandria;

siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 nella provincia di Vercelli;

siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 nella provincia di Novara;

siccità dal 1° febbraio 1997 al 1° giugno 1997 nella provincia di Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Cambiò, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino de' Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio;

Asti: siccità dal 10 gennaio 1997 al 30 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti;

Cuneo: siccità dal 5 gennaio 1997 al 25 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castino, Cerretto delle Langhe, Ceva, Ciglié, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monastero di Vasco, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paroldo,

Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Roddino, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Vicoforte;

Novara: siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Barengo, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago Novarese, Beura-Cardezza, Boca, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Caltignaga, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Carpignano Sesia, Casale Corte Cerro, Castelletto Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavaglio-Spoccia, Cavallirio, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Comignago, Cossogno, Craveggia, Cressa, Crevoladossola, Crodo, Cureggio, Cursolo-Orasso, Divignano, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Formazza, Gargallo, Gattico, Germagno, Ghemme, Ghiffa, Gignese, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Maggiora, Malesco, Marano Ticino, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Mezzomerico, Miasino, Miazzina, Momo, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Novara, Oggebbio, Oleggio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Romagnano Sesia, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Stresa, Suno, Toceno, Trarego-Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna;

Torino: siccità dal 1° febbraio 1997 al 1° giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f, g),* nel territorio dei comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpignano, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Balangero, Barbania, Barone Canavese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Cantalupa, Cantoira, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castiglione Torinese, Chialamberto, Chieri, Chiusa di San Michele, Cintano, Cinzano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Frassinetto, Front, Frossasco, Gassino Torinese, Givoletto, Issiglio, Lanzo Torinese, Lauriano, Lemie, Lessolo, Lugnacco, Lusernetta, Maglione, Marentino, Mazzè, Mombello di Torino, Montalto Dora, Moriondo Torinese, Nomaglio, Orio Canavese, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Pont-Canavese, Porte, Rivalba, Rivarossa, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rorà, Rueglio, San Giorio di Susa, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Antonino di Susa, Settimo Vittone, Strambino, Susa, Torino, Trana, Trausella, Traves, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Varisella, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Villar Focchiardo, Villarbasse, Villareggia, Vische;

Vercelli: siccità dal 10 gennaio 1997 al 31 maggio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d,* nel territorio dei comuni di Ailoche, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Cerrione, Graglia, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Postua, Roasio, Roppolo, Rosazza, Salussola, Sandigliano, Zimone, Zubiena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9330

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 novembre 1997.

Statizzazione quale s.s. n. 16 DIR-C, del tratto di strada collegante la s.s. n. 16 al porto di Pescara - estesa km 3+300.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30, aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione delle strade statali da attuarsi con decreto del Ministro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'ANAS e le regioni interessate;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che disciplina le modalità procedurali relative ai passaggi di proprietà fra enti proprietari di strade;

Vista la nota di richiesta n. 18094 del 16 dicembre 1995 del comune di Pescara relativa al passaggio allo Stato della strada collegante la s.s. 16 presso Pescara al porto di Pescara;

Vista la delibera n. 77 del 6 novembre 1996 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole in merito alla classificazione a statale della citata arteria con la denominazione di s.s. n. 16 DIR-C del porto di Pescara;

Vista la delibera n. 40/22 dell'11 novembre 1996 con la quale il consiglio della regione Abruzzo ha espresso in merito parere favorevole;

Vista la delibera n. 945 del 4 settembre 1997 con la quale il comune di Pescara ha individuato i confini del centro abitato omonimo, rispetto al quale la statizzanda arteria risulta esterna;

Visto il voto n. 452, reso nell'adunanza del 24 settembre 1997, dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha parimenti espresso parere favorevole al passaggio allo Stato della succitata arteria;

Decreta:

La strada collegante la s.s. n. 16 presso Pescara al porto di Pescara - estesa km 3 + 300, è classificata statale con la denominazione di s.s. n. 16 DIR-C, «del porto di Pescara» e con i seguenti capisaldi di itinerario: «innesto s.s. n. 16 presso Pescara-porto di Pescara».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il Ministro: COSTA

97A9300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 1997.

Divieto alla Themis S.a. - General Insurance Company Ltd., in Atene, di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati in Italia. (Provvedimento n. 728).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in particolare l'art. 85 del decreto medesimo che disciplina i poteri dell'ISVAP nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale in un Paese dell'Unione europea e operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

Vista la nota in data 21 novembre 1997 con la quale il Ministero del commercio della Repubblica ellenica ha comunicato all'ISVAP di avere adottato in data 20 novembre 1997 i decreti n. 10301 e 10314 con i quali è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciata alla Themis S.a. - General Insurance Company Ltd., con sede in Atene, Avenue Sigrou n. 130, operante anche nel territorio della Repubblica italiana, in libertà di prestazione dei servizi, ed è stato disposto il vincolo degli attivi di proprietà della società medesima localizzati sia in Grecia che in Italia;

Considerato che con la medesima nota il Ministro del commercio della Repubblica ellenica ha chiesto all'ISVAP di adottare tutti i necessari, conseguenti provvedimenti;

Dispone:

Alla società Themis S.a. - General Insurance Company Ltd., con sede in Atene, Avenue Sigrou 130, è fatto divieto di compiere atti di disposizioni sui propri beni localizzati in Italia, ai sensi dell'art. 85, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Roma, 21 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9459

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 2 settembre 1997.

Autorizzazione alla riproduzione di elaborati, informazioni e cartografie tecniche e tematiche, e di quanto prodotto in materia dall'amministrazione regionale siciliana, sistema informativo territoriale del paesaggio, nell'ambito della redazione del piano territoriale paesistico regionale.

L'ASSESSORE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/1939, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 4/1993, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ai sensi del quale l'amministrazione regionale dei beni culturali ha predisposto le linee guida del piano territoriale paesistico regionale, pubblicate all'albo dei comuni ai sensi della legge n. 1497/1939 unitamente al parere favorevole in merito espresso dal comitato tecnico-scientifico ex art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 30 aprile 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 degli indirizzi normativi delle suddette linee guida è stato attivato presso l'assessorato regionale dei beni culturali il Sistema informativo territoriale del paesaggio (S.I.T.P.), istituito giusta D.A. n. 7707 del 16 dicembre 1993, che ha a tale scopo utilizzato le somme impegnate sul cap. 38366 nell'esercizio finanziario 92. Il S.I.T.P. provvede alla formazione, aggiornamento, accesso e divulgazione di tutte le informazioni riguardanti la pianificazione territoriale paesistica regionale e le tematiche ad essa afferenti, anche attraverso un sistema valutativo che miri a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le azioni di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale;

Considerato che il suddetto Sistema informativo provvede altresì alla formazione, aggiornamento e diffusione della ortofotocarta digitale regionale in scala 1:25000, realizzata dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con il progetto approvato con D.A. n. 8667 del 27 novembre 1994, le cui somme occorrenti sono state impegnate, con il medesimo provvedimento, sul cap. 38366 nell'esercizio finanziario 94;

Ritenuto di dovere favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazioni dati all'interno della regione e i centri di livello nazionale ed internazionale e di dovere inoltre consentire la massima diffusione, sia su supporto cartaceo che magnetico, degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica afferenti alle elaborazioni prodotte dall'ufficio del piano, gruppo XVII/BC, dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso azioni di vendita diretta;

Considerato, pertanto, di dovere prevedere la fornitura gratuita dei dati sopracitati a tutti gli enti regionali, provinciali e locali che ne facciano richiesta, nonché la vendita, affinché ne venga garantita in ogni caso la fruizione, a tutti gli altri soggetti interessati;

Ritenuto di dovere in tal senso individuare prezzi differenziati in funzione delle varie categorie di potenziali acquirenti dei suddetti beni, e precisamente: enti pubblici operanti sul territorio regionale; università degli studi; istituti regionali e nazionali di documentazione; scuole di ogni ordine e grado; studenti;

Ritenuto, inoltre, che per quanto riguarda la cessione del materiale cartografico riproducibile (copie fotografiche, su supporto magnetico, etc.) dovrà essere corrisposto all'amministrazione regionale, per ogni sezione di materiale ceduto e per la riproduzione dello stesso, nei limiti assentiti dall'amministrazione, un importo (concessione di riproduzione), stabilito in misura fissa, idoneo a riconoscere, oltre la copertura dei costi di riproduzione, anche il valore scientifico e gli apporti di conoscenza che fanno parte inscindibile di quei beni. Tale cessione dovrà inoltre comportare l'obbligo per l'acquirente di non consentire l'uso a terzi e di citare sempre gli estremi di autorizzazione regionale.

Nessun prezzo, salvo l'importo forfettario relativo alle spese dovute all'amministrazione per la riproduzione, dovrà essere corrisposto qualora la richiesta abbia ad oggetto la utilizzazione dei dati per uso strettamente personale o per motivi di studio, nonché a fini istituzionali e di ricerca con rigoroso carattere tecnico-scientifico. In questo ultimo caso l'assessorato potrà

concedere l'autorizzazione alla riproduzione in proprio dei dati qualora si convenga la reciprocità dello scambio di informazioni tra l'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e altri istituti di ricerca.

L'eventuale utilizzazione commerciale dei dati, fatto salvo il pagamento dei suddetti diritti, viene autorizzata secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 2606 del 21 aprile 1995 dell'assessorato regionale BB.CC.AA.

Ritenuto, ancora, che l'autorizzazione all'acquisto del materiale aerofotografico relativo al volo effettuato per conto di questa amministrazione nel giugno '94 su supporto cartaceo e/o su pellicola, verrà rilasciata su nulla osta di questa amministrazione, previa dichiarazione del soggetto richiedente che il materiale sarà conservato secondo le norme sulla sicurezza nazionale e non sarà utilizzato per motivi diversi da quelli espressi in richiesta;

Ritenuto, infine, che alla riproduzione di eventuali copie fotografiche o su supporto magnetico degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica si potrà procedere anche a cura del richiedente previo pagamento dei diritti di proprietà intellettuale e di cessione come sopra indicati, accertata la idoneità di tale forma di riproduzione rispetto all'integrità del bene di proprietà dell'amministrazione e della dignità della riproduzione stessa;

Visto l'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, in cui sono elencati gli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica attualmente disponibili nonché i relativi prezzi di vendita e l'entità dei diritti di proprietà intellettuale e di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la riproduzione su supporto cartaceo e/o magnetico degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica afferenti alle elaborazioni prodotte da questa amministrazione regionale nell'ambito della redazione del piano territoriale paesistico regionale.

A tale riproduzione provvederà l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con le modalità di cui alla legge n. 44/1975, al decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1978 ed alle leggi regionali n. 21/1985 e n. 10/1993 con le somme all'uopo impegnate su cap. 38366 del bilancio regionale.

Art. 2.

Gli elaborati, le informazioni e la cartografia di cui al precedente art. 1, ferma restando la loro cessione gratuita agli enti regionali, provinciali e locali, al fine di favorire la massima diffusione e gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della regione e con gli istituti di livello nazionale ed internazionale, verranno ceduti secondo le modalità espresse in premessa e ai prezzi descritti nell'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, comprese le condizioni da applicarsi per la cessione alle seguenti categorie di acquirenti: enti pubblici operanti sul territorio regionale, università degli studi, istituti regionali e nazionali di documentazione, scuole di ogni ordine e grado, studenti.

Art. 3.

L'assessore regionale dei beni culturali e ambientali provvederà all'eventuale aggiornamento dei prezzi di cui al suddetto allegato *A* sulla base delle variazioni accertate degli indici ISTAT, prendendo come riferimento di ciascun prezzo il valore di indice ISTAT del costo della vita nell'anno corrente.

Art. 4.

Responsabile della vendita e della custodia degli elaborati, informazioni e cartografia di cui al precedente art. 1 sarà l'ufficio del piano, gruppo XVII/BC dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, tramite propri funzionari, successivamente individuati con apposito provvedimento, i quali provvederanno a trasmettere, semestralmente, alla direzione dei beni culturali ed ambientali dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione il consuntivo delle vendite effettuate.

I pagamenti verranno effettuati dall'utenza presso le sezioni di tesoreria provinciale della cassa regionale del Banco di Sicilia a favore del cap. 1722 del bilancio della regione siciliana.

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della ragioneria centrale presso l'assessorato regionale beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 settembre 1997

L'assessore: D'ANDREA

ALLEGATO *A*

Elaborazioni, informazioni e cartografia tecnica e tematica su supporto cartaceo

Tematismo	Scala	Fogli	Prezzo intero	Prezzo ridotto
Carta dei complessi litologici	1:250000	1	50.000	30.000
Carta geomorfologica	1:250000	1	50.000	30.000
Carta della vegetazione reale	1:250000	1	50.000	30.000
Carta della vegetazione potenziale	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei biotopi	1:250000	1	50.000	30.000
Carta del paesaggio agrario	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei siti archeologici	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei centri e nuclei storici	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei beni isolati	1:250000	1	50.000	30.000
Carta della viabilità storica	1:250000	1	50.000	30.000
Carta delle componenti del paesaggio percettivo	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei percorsi panoramici	1:250000	1	50.000	30.000
Carta della intervisibilità costiera	1:250000	1	50.000	30.000
Carta della crescita urbana	1:250000	1	50.000	30.000
Carta delle infrastrutture	1:250000	1	50.000	30.000
Carta dei vincoli paesaggistici	1:250000	1	50.000	30.000
Carta istituzionale dei vincoli territoriali	1:250000	1	50.000	30.000
Ortofotocarta	1:25000	197	10.000 a sez.	6.000 a sez.

Riproduzione di elaborazioni, informazioni e cartografia tecnica e tematica su supporto digitale

Tematismo	Scala	Formato GIS	Concessione di riproduzione (*)
Carta dei complessi litologici	1:250000	vettoriale	300.000
Carta geomorfologica	1:250000	vettoriale	300.000
Carta della vegetazione reale	1:250000	vettoriale	300.000
Carta della vegetazione potenziale	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei biotopi	1:250000	vettoriale	300.000
Carta del paesaggio agrario	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei siti archeologici	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei centri e nuclei storici	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei beni isolati	1:250000	vettoriale	300.000
Carta della viabilità storica	1:250000	vettoriale	300.000
Carta delle componenti del paesaggio percettivo	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei percorsi panoramici	1:250000	vettoriale	300.000
Carta della intervisibilità costiera	1:250000	vettoriale	300.000
Carta della crescita urbana	1:250000	vettoriale	300.000
Carta delle infrastrutture	1:250000	vettoriale	300.000
Carta dei vincoli paesaggistici	1:250000	vettoriale	300.000
Carta istituzionale dei vincoli territoriali	1:250000	vettoriale	300.000
Ortofotocarta completa	1:25000	raster + vett.	300.000 a sez.
Ortofotocarta muta	1:25000	raster + vett.	300.000 a sez.
Ortofoto	1:25000	raster	300.000 a sez.
DEM	1:25000	raster	300.000 a sez.

(*) L'importo della concessione si deve intendere con esclusione dei costi dovuti all'amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto digitale che vengono fissati in lire 60.000 per ogni duplicazione del supporto (CD-Rom, Magneto-ottico, ecc.), escluso il costo vivo dello stesso.

L'assessore: D'ANDREA

97A9304

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1992, recante modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativamente ai corsi di diploma universitario nelle facoltà di agraria e di veterinaria;

Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo M.U.R.S.T. del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via provvisoria alla modifica degli ordinamenti medesimi;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 383 - Titolo XIII - relativo alla facoltà di agraria, il quarto comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Titolo XIII

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 383 (comma 4)

La facoltà di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari:

a) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «Gestione e conservazione dell'ambiente», sede di Perugia;

b) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «Scienza del territorio» - sede di Città della Pieve;

c) diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento «Verde ornamentale, ricreativo e protettivo.

Art. 2.

All'art. 393, Titolo XIII, relativo alla facoltà di agraria, il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

NORME COMUNI AI DIPLOMI UNIVERSITARI

Art. 393 (comma 1)

Diplomi universitari

Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario (di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al decreto ministeriale 15 novembre 1991):

a) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «Gestione e conservazione dell'ambiente», sede di Perugia;

b) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento «Scienza del territorio», sede di Città della Pieve;

c) diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento «Verde ornamentale, ricreativo e protettivo.

Art. 3.

All'art. 395, Titolo XIII, relativo alla facoltà di agraria, il penultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 395 (penultimo comma)

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 398 e 399.

Art. 4.

L'art. 398, Titolo XIII, Facoltà di agraria, relativo all'articolazione del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e così denominato:

Art. 398.

Corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura

Art. 5.

Dopo l'art. 398 del medesimo Titolo XIII relativo alla facoltà di agraria - Corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura viene inserito il nuovo art. 399 relativo al diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento «Verde ornamentale, ricreativo e protettivo» con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 399.

Corso di diploma universitario in produzioni vegetali

Articolazione del diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento «Verde ornamentale, ricreativo e protettivo».

1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statitica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante. Dovrà inoltre avere conoscenza delle reazioni della pianta in ambienti non naturali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali del settore specifico. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di tecnica amministrativa e contabilità.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. Formazione professionale di base (450 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (170 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza di base del sistema suolo-pianta-atmosfera. Deve inoltre acquisire elementi di geopedologia di coltivazioni erbacee, arboree, orticoltura e floricoltura.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza fondamentale di flitopatologia generale e di entomologia agraria.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della chimica del suolo, di fertilità dei suoli, di nutrizione delle piante e processi metabolici connessi. Dovrà inoltre acquisire i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire elementi di microbiologia agraria, ecologia microbica e ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (80 ore).

Lo studente deve acquisire elementi di meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture ornamentali, tecniche di irrigazione e drenaggio. Dovrà inoltre acquisire conoscenze di topografia e rilievo cartografico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. Formazione professionale specifica (600 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità che seguono.

Area 13 - Botanico-fitosociologica (100 ore).

Sistematica, ecologia e riconoscimento delle specie spontanee, ornamentali e forestali. Calendario delle piantagioni e delle fioriture. Elementi di geobotanica agraria e forestale. Elementi di ecofisiologia vegetale.

Raggruppamento disciplinare: E011.

Area 14 - Vivaistico-agronomica (150 ore).

Propagazione delle piante. Criteri di scelta delle essenze. Preparazione e messa a dimora. Potature. Gestione delle piante spontanee. Tappeti erbosi. Aiuole ornamentali.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G025; E011.

Area 15 - Fitosanitaria (150 ore).

Biologia e dinamica delle popolazioni di fitofagi e agenti fitopatogeni di specie ornamentali e forestali. Diagnosi e metodi di lotta (preventivi e curativi compresi i metodi alternativi a quelli chimici, in particolare la lotta biologica). Dendrochirurgia.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042; G021.

Area 16 - Parchi e giardini (200 ore).

Storia del giardino (20 ore).

Manutenzione dei giardini storici (20 ore).

Architettura di parchi e giardini (20 ore): il sistema degli spazi aperti, il piano del verde urbano, la gestione del verde urbano: tecniche e criteri.

Tipologie e funzioni del verde (40 ore): (il giardino dell'abitare, il parco di quartiere, il parco urbano, i boschi urbani, il verde speciale, il verde sportivo, le mostre, ecc.).

Tecnologie di costruzione delle aree verdi (50 ore): i materiali, gli impianti, il computo dei lavori e il capitolato d'appalto delle opere in verde.

Le attrezzature nel giardino e nel parco moderno (30 ore) (piscine, tennis, campi giuoco, parchi Robinson, aree attrezzate, golf, ecc.).

Legislazione del verde (20 ore): normative urbanistiche e fitosanitarie.

Raggruppamenti disciplinari: E011; G032; H10; H12, H14; N011; N012.

Area 17 - A disposizione dello studente (50 ore) da scegliere fra materie professionali.

Area 18 - Elaborato di tesi (200 ore).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 25 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9312

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 257, Titolo VIII, relativo alle scuole di specializzazione del settore medico viene modificato nel titolo «Scuole di specializzazione del settore medico» con la dizione «Norme comuni alle scuole di specializzazione - decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997» e viene inserita, in ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 2.

L'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo Titolo VIII viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare nel modo che segue:

Art. 265.

(Ordinamento nazionale scuole)

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
5) Chirurgia vascolare Dip.to di chirurgia ed emergenze chirurgiche - Sez. di chirurgia generale e vascolare.	2	10

Art. 3.

Dopo l'art. 269 del medesimo Titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, viene inserito il nuovo art. 270 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 270.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Il corso ha la durata di 5 (cinque) anni.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

TABELLA *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E REALTIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B - *Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C - *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e post-operatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D - *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E - *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico-pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari, ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da essi derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F - *Area angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico-pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G - *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22b Medicina legale.

TABELLA *B* - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare di avere raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9317

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 concernenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari relativi al corso di diploma universitario in igiene e sanità animale formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria del 25 gennaio 1995 e del 29 ottobre 1996; del senato accademico del 13 ottobre 1995 e del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 27 relativo all'articolazione del diploma universitario in igiene e sanità animale sono inseriti i seguenti settori scientifico-disciplinari in sostituzione dei vecchi raggruppamenti disciplinari:

FORMAZIONE DI BASE COMUNE

Area 1 - A02A, A02B, A04A, K05B, K05A, S01A, F01X.

Area 2 - B01A, B01B.

Area 3 - E05A.

Area 4 - E05A, E05B.

Area 5 - V30A, V30B.

Area 6 - V31A.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

Area 7 - V32A.

Area 8 - V32B.

Area 9 - V32A, V32B, V31B.

Area 10 - V30A.

Area 11 - E05A, E05B.

Area 12 - V32A, V33B.

Area 13 - V32A, V32B.

Area 14 - G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 15 - V32A, V32B.

Area 16 - V31A.

Area 17 - L18A, L18B, L18C.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento
«Igiene e controllo degli alimenti di origine animale»

Area 18 - V31B.

Area 19 - V31B.

Area 20 - V33A.

Area 21 - V31B.

Area 22 - V34A.

Area 23 - V31B.

Area 24 - V31B.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento
«Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie»

Area 18 - V33B.

Area 19 - V33B, E05B.

Area 20 - V33A.

Area 21 - V33B, V34A.

Area 22 - V30A.

Area 23 - V30B.

Area 24 - V30B, V32A, V33A, V33B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 ottobre 1997

Il rettore: TESSITORE

97A9318

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 ottobre 1996 contenente una proposta di modifica di statuto del corso di diploma universitario in «informatica»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1997 e del senato accademico del 27 febbraio 1997, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa al suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 556 del 24 marzo 1997 intesa ad ottenere l'eliminazione, nel corso di diploma universitario in informatica, di due commi contenuti nell'art. 591 (ex art. 585) relativo agli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico;

Vista la nota ministeriale n. 813 del 12 maggio 1997 con la quale si comunica che gli insegnamenti di «architettura degli elaboratori» e di «linguaggi di programmazione» non possono essere depennati dal corso di diploma con un provvedimento di modifica di statuto;

Vista la nota del preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 30 giugno 1997, contenente alcune chiarificazioni riguardo alla richiesta di modifica di statuto relativa al diploma universitario in informatica;

Vista la nota ministeriale n. 2071 del 9 settembre 1997 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 591 (ex 585), relativo agli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico vengono eliminati i seguenti punti che recitano rispettivamente:

1) «il corso di laboratorio I è coordinato con il corso di architettura degli elaboratori»;

2) «il corso di laboratorio II è coordinato con il corso di linguaggi di programmazione».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9319

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Porto Principe (Haiti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Joanny De Matteis, vice console onorario in Porto Principe (Haiti), con circoscrizione territoriale comprendente la Repubblica di Haiti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri:

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni relative alla realtà haitiana;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il Ministro: DINI

97A9360

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Campo Grande (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Marcia De Araujo Stanzione, vice console onorario in Campo Grande (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri:

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

3) ricezione e trasmissione materiale di tutti gli atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi;

5) rinnovo dei passaporti nazionali rilasciati dal consolato generale d'Italia in San Paolo, dopo aver interpellato, caso per caso, il suddetto consolato generale;

6) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il Ministro: DINI

97A9361

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alberto Bernini, vice console onorario in La Romana (Repubblica Dominicana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il Ministro: DINI

97A9362

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 424/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587.

Specialità: VISUMIDRIATIC FENILEFRINA; flacone contagocce, 10 ml, n. A.I.C. 020698015,

e ora trasferita alla società Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 425/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587.

Specialità: VISUMIDRIATIC:

flacone collirio, 10 ml 0,5%, n. A.I.C. 018002016;

flacone collirio, 10 ml 1%, n. A.I.C. 018002030,

e ora trasferita alla società Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 431/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587.

Specialità: VISUGLICAN: collirio flac. 10 ml, n. A.I.C. 024851014,

è ora trasferita alla società Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 432/97 del 10 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6, Roma, codice fiscale 00422760587.

Specialità: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO:

flacone collirio, 5 ml, n. A.I.C. 022729014;

flacone collirio, 10 ml, n. A.I.C. 022729026,

è ora trasferita alla società Pharmec S.r.l., con sede in via Canino, 21, Roma, codice fiscale 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto MCR n. 460/97 del 24 ottobre 1997

Specialità medicinale: «FLUSPIRAL» nelle forme e confezioni:

1 flacone aerosol 60 erogazioni 125 mcg;

1 flacone aerosol 60 erogazioni 250 mcg;

7 rotadisk 4 dosi 250 mcg;

7 rotadisk 4 dosi 500 mcg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 2, codice fiscale n. 00395270481.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione delle confezioni.

1 flacone aerosol 60 erogazioni 125 mcg, 1 flacone aerosol 60 erogazioni 250 mcg, 7 rotadisk 4 dosi 250 mcg, 7 rotadisk 4 dosi 500 mcg,

sono autorizzate le confezioni:

1 flacone sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 125 mcg, 1 flacone sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 250 mcg, polvere per inalazione 15 rotadisk da 4 dosi 250 mcg, polvere per inalazione 15 rotadisk da 4 dosi 500 mcg.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 125 mcg; A.I.C. n. 028675179 (in base 10), 0VC33C (in base 32); classe: «A», prezzo L. 74.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 250 mcg; A.I.C. n. 028675181 (in base 10) 0VC33F (in base 32); classe: «A», prezzo L. 135.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

polvere per inalazione 15 rotadisk da 4 dosi 250 mcg, A.I.C. n. 028675193 (in base 10); 0VC33T (in base 32); classe: «A», prezzo L. 79.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

polvere per inalazione 15 rotadisk da 4 dosi 500 mcg, A.I.C. n. 028675205 (in base 10); 0VC345 (in base 32); classe «A», prezzo L. 145.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 820/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: RIBELFAN:

10 compresse rivestite, n. di A.I.C. 017096076;

AD 6 supposte, n. di A.I.C. 017096088.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC):

è autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 822/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: BRONCOMNES:

sciroppo 1% 200 ml, n. di A.I.C. 027089046.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

la composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: saccarosio 35 g - sorbitolo 70% (eliminato) - Glicole propilenico (eliminato) - Glicerolo 15 g - Aroma lampone 0,30 ml - Aroma fresh flavour (eliminato) - metile p-idrossibenzoato 0,135 g - propile p-idrossibenzoato 0,015 g - acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A9358

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Busato Manuela, in Treviso

Con decreto 19 settembre 1997, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 36.802.236 dovuto dalla ditta Busato Manuela con sede in Treviso, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A9305

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Solcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della Cooperazione in data 3 novembre 1997 il dott. Alessandro Rosolani è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Solcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 17 dicembre 1984 in sostituzione del dott. Tito Marconcini revocato.

97A9329

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione ISES Italia, in Roma

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1997, n. 1019 - Ric, è stato concesso, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento giuridico ed è stato approvato lo statuto dell'Associazione ISES Italia con sede in Roma, P.zza Bologna, 22.

97A9306

Modificazione allo statuto dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri di Pavia

Con decreto ministeriale 3 novembre 1997, l'art. 9 dello statuto dell'Associazione alunni del collegio Ghislieri di Pavia è stato modificato nel modo seguente: «Il consiglio direttivo si compone di membri di diritto e di nove membri eletti dall'assemblea che durano in carica quattro anni; il mandato può essere rinnovato.

Membri di diritto del consiglio direttivo sono: l'ultimo fra gli ex presidenti dell'Associazione; il presidente e l'ultimo degli ex presidenti del consiglio di amministrazione (se alunni); il rettore e l'ultimo degli ex rettori (se alunni); i rappresentanti e gli ultimi due ex rappresentanti dell'Associazione nel consiglio di amministrazione della Fondazione Sandra Bruni; i rappresentanti *pro-tempore* degli alunni e delle alunne in corso di studi nei consigli di amministrazione del collegio Ghislieri e della Fondazione Sandra Bruni».

97A9307

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Napoli

Con decreto interministeriale n. 656 in data 21 ottobre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato ex stazione smistamento cavi telefonici in località Fuorigrotta - via Terracina, riportato nei catasto del comune di Napoli al foglio di mappa n. 184, mappale n. 81, per una superficie complessiva di circa mq 100.

97A9308

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 214 del 25 agosto 1997 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Ten. col. Mario Righele, nato il 16 gennaio 1946 a Tretto (Vicenza). — «Comandante del reparto logistico di contingenza facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, metteva in luce non comuni, doti professionali che gli permettevano, nonostante la delicata situazione operativa, di organizzare con tempestività, accuratezza e sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco di uomini, mezzi e materiali dalla zona portuale ed aeroportuale di Mogadiscio. Prodigandosi con slancio e professionalità, riusciva a superare i molteplici problemi derivanti dalla precarietà delle strutture e dalla carenza dei mezzi a disposizione assicurando, con la sua instancabile opera, con la sua capacità organizzativa, con inventiva e con spirito di sacrificio, la ricezione e la spedizione dei materiali. Tutto ciò conduceva a buon fine nonostante la turbolenta situazione operativa, caratterizzata da gravi e frequenti incidenti isolati e veri e propri scontri tra le fazioni armate. Nonostante avesse alle sue dipendenze personale proveniente da diverse unità, con la dedizione e l'esempio; riusciva a motivare ed amalgamare i propri uomini in un reparto compatto e motivato, che ha dato ottima prova di sé anche nei momenti operativamente più difficili. Magnifica figura di ufficiale entusiasta, profondamente animato di fede nel servizio, che ha suscitato l'ammirazione dei contingenti stranieri e portato lustro e decoro all'Esercito italiano. Chiarissimo esempio di capacità di comando, senso del dovere, spirito di sacrificio, salde ed elette virtù militari». — Mogadiscio (Somalia), 28 dicembre 1992 - 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale n. 215 del 25 agosto 1997 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Ten. col. Pasquale Terieri, nato il 2 luglio 1950 a Larino (Campobasso). — «Comandante del battaglione logistico «Folgore» facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, era costantemente alla testa dei propri uomini con i quali condivideva i costanti disagi ed i continui pericoli. Operando con slancio e professionalità, attraverso un'accorta azione di pianificazione, comando e controllo dava vita dal nulla ad un'organizzazione logistica che garantiva con aderenza, tempestività ed efficacia il sostegno al contingente nazionale in una situazione caratterizzata da aspre difficoltà ambientali ed operative, dalla lontananza delle fonti di approvvigionamento, dalla vastità del settore di competenza e dalla dispersione del dispositivo. Nonostante la delicata situazione operativa, esponendosi personalmente ed affrontando gravi rischi personali, seguiva da vicino, in particolare, l'andirivieni senza soste delle numerose colonne in movimento su itinerari resi estremamente insicuri dalla presenza di elementi ostili. Grazie alla sua abnegazione ed alla sua competenza, assicurava il regolare flusso dei rifornimenti ed il ripristino delle scorte a favore dei reparti del contingente senza interruzioni né ritardi. Accanto alle spiccate qualità personali e tecnico-professionali, ha posto in luce un profondo spirito umanitario che gli ha permesso di dedicarsi con generosità e dedizione alle variegate attività di assistenza a favore della popolazione civile somala tra le quali merita particolare citazione la costruzione "ex novo" di un orfanotrofio, al funzionamento del quale dedicava assidue e personali premure fino al termine della sua permanenza sul territorio somalo. Magnifica figura di ufficiale profondamente animato di fede nel servizio, che ha suscitato l'ammirazione dei contingenti stranieri e portato lustro e decoro all'Esercito italiano. Chiarissimo esempio di elevata professionalità, capacità di comando e senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 27 dicembre 1992 - 28 agosto 1993.

Con decreto ministeriale n. 216 del 25 agosto 1997 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Ten. col. Moco Ferreira, nato il 17 agosto 1952 a Torres Vedras. — «Comandante del battaglione aero-trasportato portoghese, inserito nella brigata multinazionale nord nel quadro dell'operazione «Joint Guard», ha dimostrato altissima competenza professionale e grandissimo senso di cooperazione. Mediante incisiva azione di comando coniugata ad altissimo senso di disciplina, ha contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra le forze armate italiane e quelle portoghesi. Con abnegazione, spiccata iniziativa e grande generosità, ha costantemente operato per migliorare i rapporti di cooperazione e cameratismo tra il personale dei due Paesi. Il ten. col. Moco Ferreira con la sua qualificata opera, è stato elemento determinante nell'assolvimento dei compiti assegnati al contingente multinazionale facendo onore a se stesso e all'Esercito portoghese e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Sarajevo, 16 gennaio 1996 - 12 agosto 1996.

Con decreto ministeriale n. 217 del 25 agosto 1997 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Ten. col. Fernando Pires Saraiva, nato il 24 agosto 1949 a Vouzela-Viseu. — «Comandante del battaglione aero-trasportato portoghese inserito nella brigata multinazionale nord nel quadro dell'operazione "Joint Guard", ha dimostrato altissima competenza professionale e grandissimo senso di cooperazione. Mediante incisiva azione di comando coniugata ad altissimo senso di disciplina, ha contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra le forze armate italiane e quelle portoghesi. Con abnegazione, spiccata iniziativa e grande generosità, ha costantemente operato per migliorare i rapporti di cooperazione e cameratismo tra il personale dei due Paesi. Il ten. col. Fernando Pires Saraiva con la sua qualificata opera, è stato elemento determinante nell'assolvimento dei compiti assegnati al contingente multinazionale facendo onore a se stesso e all'Esercito portoghese e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Sarajevo, 12 agosto 1996 - 11 febbraio 1997.

97A9309

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla società Themis S.a. in Atene, e operante anche in Italia in regime di libera prestazione dei servizi

Il Ministro del commercio greco ha adottato in data 20 novembre 1997 il provvedimento di revoca di tutte le autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa alla società Themis S.a., con sede in Atene e operante anche in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

A seguito della revoca delle autorizzazioni la società Themis non potrà più assumere nuovi contratti di assicurazione, né rinnovare quelli già stipulati che vengano a scadenza.

97A9460

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 3 0 9 7 *

L. 1.500